



COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Medio Campidano
Via Municipio n.1 C.A.P. 09030

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI PREVISTI
DALLA L.R. 25 GIUGNO 1984, N. 31
IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.06.2006
pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.06.2006 al 04.07.2006*

Entra in vigore il 30.06.2006

Samassi, 06.07.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Maria Corradi

COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Medio Campidano

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI
PREVISTI DALLA L.R. 25 GIUGNO 1984, N. 31
IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO**

Titolo 1 – OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per l'attribuzione dei seguenti vantaggi economici, previsti nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative in materia di diritto allo studio:

- Borse di studio (L.R. 31/84, art. 7 lett. h);
- Rimborso spese viaggio a favore degli studenti della scuola dell'obbligo dimoranti in località disagiate (L.R. 31/84, art. 6 lett. a) e degli studenti pendolari della scuola superiore (L.R. 31/84, art. 7 lett. a).

Art. 2 – Normativa

I vantaggi economici di cui al presente regolamento sono erogati in applicazione della L.R. 31/84 e ss.mm.ii., nonché delle relative norme di attuazione.

Art. 3 – Finanziamento

I vantaggi economici di cui al presente regolamento sono attribuiti nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte annualmente nel bilancio di previsione, e derivanti da trasferimenti regionali, eventualmente integrati con fondi propri comunali.

Titolo 2 – BORSE DI STUDIO

Art. 4 – Importo e numero delle borse di studio

La Giunta Comunale, sulla base di una relazione del Responsabile del Servizio Istruzione Pubblica e Assistenza Scolastica, stabilisce annualmente il numero e l'importo delle borse di studio da mettere a concorso, compatibilmente con la disponibilità finanziaria risultante nel bilancio di previsione, ovvero destinata dal Consiglio Comunale a tale intervento per il diritto allo studio.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Ai fini della partecipazione al concorso sono individuati i seguenti requisiti:

a) Requisiti di merito

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti, residenti nel Comune di Samassi, che alla data di pubblicazione del bando di concorso:

- risultino iscritti in scuole pubbliche, parificate o legalmente riconosciute, ad una classe qualunque di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, ivi compresi i Conservatori di musica ed i corsi per gli studenti lavoratori;
- abbiano conseguito, nell'anno scolastico precedente, la promozione alla classe superiore, senza alcun debito formativo e riportando una votazione media di almeno 7/10 (per le classi dalla 1^a alla 4^a della scuola secondaria di II grado),

ovvero il giudizio sintetico di “distinto” o “ottimo” (per la classe 3^a della scuola secondaria di I grado)

- nell'anno scolastico precedente non risultino ripetenti

b) Requisiti di reddito

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti appartenenti a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a € 19.500,00.

Art. 6 – Criteri e modalità di formulazione della graduatoria

A ciascuno studente viene attribuito un punteggio massimo di 100, ripartito nel modo seguente:

Merito: fino a 50 punti

ISEE: fino a 50 punti

a) Merito:

- Votazione media espressa in decimi:

Votazione media pari a 7/10: punti 20 (incrementati di punti 1 per ogni frazione di voto superiore alla predetta media).

Votazione media pari a 8/10: punti 30 (incrementati di punti 1 per ogni frazione di voto superiore alla predetta media).

Votazione media pari a 9/10: punti 40 (incrementati di punti 1 per ogni frazione di voto superiore alla predetta media).

Votazione media pari a 10/10: punti 50.

- Votazione media espressa mediante giudizio sintetico (per gli studenti che hanno conseguito la licenza media):

Votazione media pari a “distinto”: punti 35

Votazione media pari a “ottimo”: punti 50

b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

Valore ISEE fino a € 3.000,00:	punti 50
da € 3.000,01 a € 4.500,00:	punti 45
da € 4.500,01 a € 6.000,00:	punti 40
da € 6.000,01 a € 7.500,00:	punti 35
da € 7.500,01 a € 9.000,00:	punti 30
da € 9.000,01 a € 10.500,00:	punti 25
da € 10.500,01 a € 12.000,00:	punti 20
da € 12.000,01 a € 13.500,00:	punti 15
da € 13.500,01 a € 15.000,00:	punti 10
da € 15.000,01 a € 16.500,00:	punti 5
da € 16.500,01 a € 18.000,00:	punti 2
da € 18.000,01 a € 19.500,00:	punti 0

Stilata la graduatoria sulla base dei requisiti sopra indicati, a parità di punteggio complessivo la priorità verrà stabilita, nell'ordine, da:

- a) Coefficiente ISEE più basso;
- b) Votazione media più alta;
- c) Minore età del concorrente;

Titolo 3 – RIMBORSO SPESE VIAGGIO

Art. 7 - Natura del beneficio

L'Amministrazione Comunale dispone annualmente l'erogazione dei seguenti benefici economici, previsti ai sensi della L.R. 31/84:

- a) Rimborso spese viaggio a favore degli alunni della scuola dell'obbligo dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno di esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza (art. 6, lett. A);
- b) Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, e Conservatori di Musica (art. 7, lett. A);

Art. 8 – Importo disponibile

Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione è stabilito, annualmente, l'importo complessivamente disponibile per l'erogazione dei benefici di cui al presente titolo.

Art. 9 – Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare all'assegnazione delle provvidenze di cui al precedente art. 7 gli studenti residenti nel Comune di Samassi, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti e frequentanti la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado, e dimoranti in località disagiate fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno di esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza (*per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 6 lett. a della L.R. 31/84*), ovvero iscritti e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (*per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 7 lett. a della L.R. 31/84*).
- appartenenti a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a € 19.500,00

Art. 10 - Criteri per l'assegnazione dei contributi

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 7, sono definiti i seguenti criteri:

a) Rimborso spese viaggio a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno di esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza

- Erogazione di un rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari, da riconoscere nella misura del 20% del costo della benzina, commisurato alla percorrenza – considerando il tragitto più breve sia sul piano della distanza che del tempo – e all'effettivo numero dei giorni di lezioni frequentate dagli alunni cui è destinata l'erogazione;
- Assegnazione del contributo in favore di un solo studente per ciascun nucleo familiare; in caso di trasporto contemporaneo di più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare e frequentanti la scuola dell'obbligo, non potrà essere riconosciuta alcuna maggiorazione, bensì dovrà essere erogato l'importo maggiore, calcolato sulla base della distanza esistente tra l'abitazione e l'istituto frequentato da ciascun alunno della stessa famiglia, e dei giorni di lezioni frequentate dagli stessi alunni cui è destinata l'erogazione;

b) Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari iscritti e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado

- Erogazione di un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili, commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più

- vicina delle scuole del tipo di quella prescelta dallo studente, con l'utilizzo del mezzo pubblico più conveniente;
- Assegnazione di un contributo calcolato sulla base dei seguenti parametri:
 1. Spesa mensile necessaria al raggiungimento della sede scolastica, da rimborsare in ragione delle seguenti percentuali:
 - fino ad un massimo dell'80% agli studenti appartenenti a nucleo familiare con ISEE pari o inferiore a € 6.000,00;
 - fino ad un massimo del 70% agli studenti appartenenti a nucleo familiare con ISEE da € 6.000,01 a € 12.000,00;
 - fino ad un massimo del 60% agli studenti appartenenti a nucleo familiare con ISEE da € 12.000,01 a € 19.500,00;
 2. Numero di mensilità rimborsabili determinato dal rapporto tra la somma a disposizione e le richieste ammissibili.
 - Erogazione di un rimborso delle spese di viaggio agli studenti che facciano ricorso al mezzo privato – in mancanza o carenza di mezzo pubblico – di importo pari al rimborso riconosciuto per il mezzo pubblico.

Titolo 4 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11 – Bandi pubblici per l'assegnazione delle provvidenze

Entro il 30 giugno di ogni anno il Responsabile del Servizio assegnatario delle risorse approva, con apposita/e determinazione/i, il bando pubblico per l'assegnazione delle provvidenze di cui ai titoli 2 e 3 del presente regolamento.

Il bando deve contenere:

- l'importo complessivamente disponibile ai fini dell'erogazione dei contributi e, in relazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio, anche il numero delle borse di studio messe a concorso;
- i requisiti necessari per la partecipazione ai bandi medesimi;
- il termine perentorio entro il quale far pervenire le domande di partecipazione ai bandi, che deve essere stabilito in un termine non inferiore a giorni 30 dalla pubblicazione del bando;
- la documentazione da allegare alle domande;

Contestualmente al bando di concorso è approvato dal Responsabile del Servizio lo schema di domanda, redatto sotto la forma dell'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione ai bandi, redatte negli appositi moduli, devono essere consegnate entro i termini fissati dai bandi medesimi.

Le domande devono essere sottoscritte dal genitore dello studente minorenni, ovvero dallo studente stesso se maggiorenne.

Art. 13 – Istruttoria

L'istruttoria delle domande è curata dal Responsabile del Servizio assegnatario delle risorse o è da esso delegata ad un responsabile del procedimento che provvederà alla formazione della graduatoria ovvero degli elenchi dei beneficiari sulla base dei criteri individuati nei precedenti artt. 6 e 10.

Al termine dell'istruttoria il Responsabile del Servizio - prima dell'approvazione della graduatoria e degli elenchi provvisori dei beneficiari – comunica tempestivamente agli

istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 14 – Approvazione graduatoria ed elenchi dei beneficiari – Pubblicità

La graduatoria provvisoria per l'assegnazione delle borse di studio e gli elenchi provvisori dei beneficiari del rimborso spese viaggio, approvati con apposite determinazioni del Responsabile del Servizio, devono essere affissi per 15 giorni all'Albo Pretorio e pubblicati sul Sito WEB istituzionale dell'Ente; di tale avvenuta pubblicazione deve essere, altresì, data notizia tramite avviso pubblicato negli appositi spazi destinati dall'Amministrazione Comunale alle pubbliche affissioni.

Durante il predetto periodo di affissione gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso scritto in carta semplice al Responsabile del Servizio.

In assenza di ricorsi, il Responsabile del Servizio approva la graduatoria ovvero gli elenchi definitivi alla scadenza del termine di pubblicazione, e li trasmette all'Ufficio Ragioneria ai fini della liquidazione delle somme assegnate ai beneficiari.

In caso di ricorsi il Responsabile del Servizio provvede al loro esame entro 10 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della graduatoria ovvero degli elenchi, e si pronuncia in merito. Dopo i citati 10 giorni provvede all'approvazione della graduatoria ovvero degli elenchi definitivi, indicando i ricorsi accolti e quelli respinti, con la relativa motivazione, e li trasmette all'Ufficio Ragioneria ai fini della liquidazione delle somme assegnate ai beneficiari.

La graduatoria e gli elenchi definitivi saranno affissi all'Albo Pretorio del Comune di Samassi e pubblicati sul Sito Web istituzionale dell'Ente. Di tale avvenuta pubblicazione deve essere, altresì, data notizia tramite avviso pubblicato negli appositi spazi destinati dall'Amministrazione Comunale alle pubbliche affissioni.

Art. 15 - Modalità dei controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nelle domande presentate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 - Errori sanabili

Qualora nel corso dell'istruttoria o dei controlli si evidenzino degli errori o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere chiamati a integrare la dichiarazione entro un congruo termine, che è stabilito dal Responsabile del Servizio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento; dette richieste di integrazione devono contenere l'avviso che il mancato riscontro comporta l'esclusione dell'istanza.

Art. 17 - Esclusioni e sanzioni

E' disposta l'automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:

- assenza di uno o più dei requisiti necessari
- presentazione delle istanze oltre il termine perentorio stabilito dal bando

Sono, altresì, esclusi gli studenti che abbiano presentato autocertificazioni non veritiere.

Nel caso in cui il beneficio fosse già stato concesso, si procederà al recupero dello stesso, salvo la comunicazione alle autorità competenti, per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 18 - Modifica del Regolamento

Ogni variante o modifica del presente regolamento potrà avere luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 19 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale è approvato.